



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 1 (15)


Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 462/01



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 2 (15)

Elenco delle principali modifiche rispetto alla precedente revisione

Rev.	Data	Descrizione
<mark>06</mark>	15/02/2022	Modificato capitolo 7.
05	05/02/2021	Modificati paragrafi 3 (assenza di conflitti di interessi), 5.5 (informazioni contenute nel verbale di verifica), 8 (riservatezza), altre modifiche minori
04	14/01/2021	Inserito ricusazione ispettore Modificato paragrafo 3
03	20/11/2020	Inserito paragrafo riservatezza
02	12/10/2020	Inserite le tempistiche di invio dei verbali agli organi competenti.
		Specificato la modalità di invio della comunicazione relativa alle modifiche del Regolamento.
		Modificato paragrafo 5.6.1.2 Ricorsi e reclami.
		Inserito utilizzo del marchio.
01	04/09/2020	Modifica importo onere sicurezza
00	17/05/2018	Prima emissione





Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 3 (15)

Sommario

Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 462/01	1
1 Scopo e campo di applicazione	4
2 Terminologia	4
3 Regole generali	4
4 Riferimenti	5
5 Modalità operative	6
5.1 Servizi offerti	6
5.1.1 Verifica periodica	6
5.1.2 Verifica straordinaria	6
5.1.2.1 Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo	6
5.1.2.2 Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto	6
5.1.2.3 Verifiche straordinarie su richiesta del Datore di lavoro	7
5.1.3 Modalità e tempi	7
5.2 Obblighi del Datore di Lavoro	8
5.2.1 Responsabilità del Datore di Lavoro	8
5.3 Contratto di ispezione	9
5.3.1 Inoltro della richiesta di Verifiche periodiche	9
5.3.2 Valutazione della richiesta di Verifica	10
5.3.2.1 Quotazione delle ispezioni	10
5.3.2.2 Accettazione dell'offerta	10
5.3.2.3 Riesame del contratto	10
5.3.3 Sottoscrizione del contratto	10
5.3.4 Registrazione del contratto di Verifica periodica	10
5.3.5 Registrazione del contratto di Verifica straordinaria	10
5.4 Svolgimento delle Verifiche	11
5.4.1 Programmazione	11
5.4.2 Conduzione della verifica	11
5.4.3 Riesame del verbale	11
5.4.4 Esito della verifica ispettiva e gestione dei rilievi	12
5.5 Informazioni contenute nel Verbale	12
5.6 Trasmissione del verbale	13
5.7 Facoltà del Datore di Lavoro	13
5.7.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee del servizio di manutenzione	13
5.7.1.2 Ricorsi e reclami	13
6 Uso del Marchio	14
7 Modifiche al presente Regolamento	14
8 Riservatezza	14
9 Documenti collegati	15



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 4 (15)

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le condizioni che devono sussistere per l'esecuzione delle Verifiche disciplinate dal DPR 462/01 da parte di CERTIFICAZIONI al Datore di lavoro che ne abbia fatto richiesta in accordo alle norme applicabili od in conformità altre normative nazionali ed internazionali.

Il presente Regolamento è relativo alle Verifiche effettuate su impianti messi in esercizio e soggetti alle disposizioni del DPR 462/01, ed in particolare per le seguenti aree:

- 1. verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS)
- 2. verifica di impianti di messa terra a servizio di impianti alimentati a tensione non superiore a 1000 V in c.a., comunemente detti "impianti in bassa tensione" (BT)
- 3. verifica degli impianti di messa terra a servizio di impianti alimentati a tensione superiore a 1000 V in c.a., comunemente detti "impianti in media/alta tensione (MT / AT)", aventi distribuzione lato bassa tensione (< 1000 V) con sistema TN
- 4. verifica degli impianti in ambienti a rischio di esplosione già omologati dall'organo di controllo (EX).

Il presente Regolamento definisce, quindi, le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di CERTIFICAZIONI che da parte del Datore di lavoro.

2 Terminologia

Impianto Oggetto della verifica (impianto di messa a terra, impianti particolari in locali ad uso

medico, ecc...)

ISP Ispettore

Matricola identificativo dell'impianto assegnato dall'INAIL

MiSE Ministero dello Sviluppo Economico

RS Responsabile di Schema SC Segreteria Commerciale

SRS Sostituto del Responsabile di Schema

ST Segreteria Tecnica

VI Verifica Ispettiva (Verifica periodica o Verifica straordinaria)

VP Verifica Periodica VS Verifica Straordinaria NC Non Conformità rilevate

DDL Datore Di Lavoro

OdI Organismo di Ispezione

3 Regole generali

CERTIFICAZIONI concede i propri servizi di ispezione ai Datori di lavoro che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione indebita, finanziaria o di altra natura.

CERTIFICAZIONI è responsabile dell'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario, familiare o di altro genere compromettano l'imparzialità. CERTIFICAZIONI identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità, analizzando i rischi che derivano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale. Se viene identificato un rischio per l'imparzialità, CERTIFICAZIONI lo elimina o lo



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 5 (15)

minimizza. Per perseguire questi obiettivi, CERTIFICAZIONI si assicura che gli Ispettori ed Esperti non abbiano e/o non abbiano avuto né rapporti contrattuali con i DDL presso i quali sono incaricati di effettuare delle attività, né che abbiano dei rapporti familiari o di altra natura che possano compromettere l'imparzialità del personale incaricato.

CERTIFICAZIONI assicura che i processi di attività ispettiva avvengano in totale imparzialità, in quanto le decisioni vengono controllate da persone diverse da quelle che hanno condotto la valutazione.

CERTIFICAZIONI, salvo obblighi legali o derivanti dall'Ente di accreditamento, si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ottenute durante il processo di ispezione, sia da parte del proprio personale che da parte dei collaboratori esterni. Tali informazioni non verranno divulgate a terzi se non con il consenso scritto del DDL.

Il personale coinvolto nelle attività di ispezione non deve essere remunerato in una maniera che possa influenzare i risultati delle ispezioni.

Il DDL rispetta i requisiti del presente Regolamento ed i requisiti della norma di riferimento per la quale ha richiesto l'attività ispettiva e deve mantenere nel tempo tale conformità.

CERTIFICAZIONI esegue le attività oggetto del contratto a regola d'arte. La fornitura dei servizi, deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia obbligazione di risultato. Ogni verifica è eseguita da personale specificatamente abilitato da CERTIFICAZIONI con strumentazione idonea e tarata per lo scopo.

Gli oneri per la sicurezza, se non diversamente specificati nel contratto, relativi ad un impianto medio sono pari a 5,00 euro/verifica.

Sarà cura di CERTIFICAZIONI tenere aggiornato lo scadenziario delle verifiche periodiche.

Il DDL deve impegnarsi a mantenere i propri impianti conformi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili, avendo chiaro che rimane l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIFICAZIONI.

Si ricorda che l'individuazione della mancata osservanza dei requisiti di legge, relativi ai prodotti/servizi del DDL, va evidenziata come non conformità, a prescindere dai controlli e dalle sanzioni di competenza delle Autorità preposte.

Il DDL che ha richiesto l'attività ispettiva consente l'accesso agli Ispettori dell'Ente di Accreditamento assieme agli Ispettori di CERTFICAZIONI nei locali necessari per lo svolgimento delle verifiche in accompagnamento, necessarie alla valutazione della stessa CERTIFICAZIONI.

Il DDL garantisce sempre l'accesso presso i propri impianti dell'ispettore di CERTIFICAZIONI e del manutentore che fornisce assistenza alla verifica nel momento in cui viene concordato di effettuare le Verifiche periodiche e/o straordinarie.

4 Riferimenti

I riferimenti alle norme e documenti utilizzati come riferimento sono contenuti nell'ultima registrazione del documento MQ964.



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 6 (15)

5 Modalità operative

5.1 Servizi offerti

5.1.1 Verifica periodica

I servizi di verifica svolti da CERTIFICAZIONI sono finalizzati ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti secondo le norme vigenti.

In particolare sono volti ad accertare che i dispositivi e gli impianti di protezione contro i contatti indiretti siano in perfetto stato di funzionamento e di conservazione, permettendo la protezione delle persone dai contatti indiretti.

Oggetto della verifica sono gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, come previsto dal DPR 462/2001 articoli 4 c.2 e 6 c.2 in qualità di organismo individuato dal Ministero delle attività produttive, su richiesta del datore di lavoro.

Per impianti di terra si intendono le installazioni finalizzate alla protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione o provvedimenti aventi il medesimo scopo come previsti dalla norma CEI 64-8.

Per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intendono gli impianti realizzati allo scopo di ridurre il rischio di tipo 1 (vita umana) entro il limite definito come 'tollerabile' dalla norma CEI EN 62305-2, posti a protezione delle strutture individuate agli articoli 38 e 39 del DPR n. 547/1955.

Per impianti in luoghi con pericolo di esplosione si intendono gli impianti realizzati con le particolarità previste dalle norme in tali luoghi ove siano presenti zone 0 e 1 per la presenza di fluidi e zone 20 e 21 per la presenza di polveri, precedentemente omologati dall'ente preposto.

5.1.2 Verifica straordinaria

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica:
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Le verifiche straordinarie sono condotte secondo le modalità indicate dalle guide CEI applicabili e dalle norme tecniche in esse richiamate.

5.1.2.1 Verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo

Nel caso specifico, il datore di lavoro è tenuto a fare richiesta a CERTIFICAZIONI solo successivamente alla rimozione delle non conformità/cause che hanno generato l'esito negativo come indicate sul verbale della verifica periodica precedente. La verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

5.1.2.2 Verifiche straordinarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto

La verifica straordinaria per modifica sostanziale dell'impianto deve essere motivata dal datore di lavoro che deve descrivere nella domanda a CERTIFICAZIONI le modifiche introdotte. Per modifiche sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto, totalmente, o nel punto di consegna. A titolo esemplificativo e non esaustivo ci si può



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 7 (15)

attenere alle disposizioni della circolare n° 12988 emanata dall'ISPESL che riporta le seguenti modifiche, e quindi quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, che interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali al loro interno.
- cambio di destinazione, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta le modifiche sull'impianto elettrico indicate ad esempio nei punti precedenti.

Nel caso di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono da intendersi sostanziali tutte le modifiche che comportano un incremento del livello di rischio.

Nel caso di modifica sostanziale all'impianto viene ricalcolata la periodicità delle successive verifiche periodiche a partire dalla data dell'esecuzione della verifica straordinaria.

5.1.2.3 Verifiche straordinarie su richiesta del Datore di lavoro

È facoltà del datore di lavoro fare richiesta all'Organismo per la conduzione di una verifica straordinaria dell'impianto per qualsiasi ragione ritenga motivabile. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tale richiesta potrebbe ricorrere a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

Nel verbale, in questo caso, deve essere precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

5.1.3 Modalità e tempi

- 1. Le verifiche vengono normalmente svolte in giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fra le ore 08,00 e le ore 18,00. In caso di richiesta di verifica in date e/o orari particolari potranno essere applicati dei sovrapprezzi.
- 2. Le verifiche vengono svolte dopo la sottoscrizione fra le parti di un contratto o incarico utilizzando la modulistica predisposta da CERTIFICAZIONI o ordine con contenuti equivalenti.
- 3. L'importo della Verifica periodica e/o della Verifica straordinaria è indicato al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in esso previste sarà a carico del DDL, ad esclusione delle imposte sul reddito dovute da CERTIFICAZIONI.
- 4. In considerazione della speciale difficoltà delle prestazioni oggetto del contratto, fermo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, viene esclusa ogni responsabilità di CERTIFICAZIONI non riconducibile a dolo o colpa grave, e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- 5. In tutti i casi di forza maggiore le parti non sono responsabili per inadempimento del contratto. In caso di sospensione, revoca o mancata conferma e/o rinnovo da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni necessarie a CERTIFICAZIONI per lo svolgimento dell'attività, il contratto di Verifica periodica rimarrà sospeso per novanta giorni. Trascorso



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 8 (15)

- inutilmente tale termine il contratto potrà essere dichiarato risolto senza oneri e/o penalità per CERTIFICAZIONI.
- 6. CERTIFICAZIONI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza del DDL alle obbligazioni previste o per mancato pagamento, trascorsi sette giorni dalla costituzione in mora.
- 7. Le Parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare a fini extracontrattuali, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, i segreti tecnici, commerciali e/o aziendali nonché le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione del contratto. Ciascuna Parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza.
- 8. Eventuali modificazioni o integrazioni del contratto devono essere effettuate di comune accordo delle parti e fatte in forma scritta.
- 9. Nessuna parte potrà cedere a terzi il contratto, salvo espresso consenso scritto dell'altra parte.
- 10. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa al contratto sarà deferita esclusivamente alla competenza del Foro di Bologna, salvo il caso in cui il DDL sia un consumatore. E' quest'ultimo il caso dei condomini rappresentati dai rispettivi Amministratori in qualità di legali rappresentanti.

5.2 Obblighi del Datore di Lavoro

5.2.1 Responsabilità del Datore di Lavoro

Con la firma del contratto il DDL si assume le seguenti responsabilità:

- 1. Il DDL mette a disposizione di CERTIFICAZIONI, in sede, i documenti necessari alla verifica (relazione tecnica dell'impianto, progetto, schemi elettrici, ecc...).
- 2. Il DDL mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i mezzi e gli aiuti indispensabili per l'accesso all'impianto e designa il personale di accompagnamento che sia autorizzato a mantenere l'impianto disponibile per tutta la durata della verifica e abilitato alla supervisione dell'impianto.
- 3. Il DDL tiene informata CERTIFICAZIONI di qualsiasi guasto, riparazione o modifica significativa subita dall'impianto e/o dall'ambiente in cui è installato.
- 4. Il DDL si impegna a fornire, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti e sulle azioni adottate per prevenirli, nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da CERTIFICAZIONI, coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
- 5. il DDL comunica formalmente a CERTIFICAZIONI ogni incidente, anche senza feriti, che si sia verificato sull'impianto.
- 6. Il DDL comunica tempestivamente a CERTIFICAZIONI l'eventuale variazione del manutentore e/o del DDL e/o del legale rappresentante.
- 7. Il DDL acconsente a che gli ispettori dell'organismo di accreditamento di CERTIFICAZIONI possano svolgere verifiche in accompagnamento presso le sue sedi anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti, o da ISP in affiancamento o addestramento, o da altro personale in veste di Osservatore, secondo le modalità previste dal servizio offerto, al fine di valutare l'operato della stessa CERTIFICAZIONI.
- 8. Il DDL rispetta l'obbligo (previsto dal DPR 462/01) di affidare la manutenzione dell'impianto ad una ditta abilitata.
- 9. Con la firma del contratto il DDL si impegna ad affidare in via esclusiva a CERTIFICAZIONI l'incarico per tutte le verifiche periodiche e/o straordinarie ex. D.P.R. 462/01.
- 10. Quale corrispettivo di ogni verifica periodica effettuata, il DDL pagherà a CERTIFICAZIONI gli importi indicati nel contratto sottoscritto. Il costo della verifica sarà addebitato al DDL anche qualora gli interventi richiesti non potessero essere effettuati a causa della



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 9 (15)

impossibilità di accedere ai locali del DDL durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell'indisponibilità dell'impianto o della documentazione. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a CERTIFICAZIONI nei modi e nei termini scelti dal DDL ed indicati nel contratto sottoscritto.

- 11. Stante la grande varietà degli interventi possibili, il corrispettivo delle Verifiche straordinarie non può essere predeterminato in fase di inizio del rapporto contrattuale, ma verrà stabilito di volta in volta sulla base del listino valido al momento e verrà proposto da CERTIFICAZIONI con apposita offerta e contrattualizzato con un idoneo modulo a parte, valevole solo per quella verifica.
- 12. Il corrispettivo per la Verifica periodica potrà essere adeguato automaticamente da CERTIFICAZIONI secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta rispetto al primo intervento.
- 13. Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati darà facoltà a CERTIFICAZIONI di sospendere la fornitura dei Servizi fino a quando il DDL non provveda al pagamento dovuto.

5.3 Contratto di ispezione

5.3.1 Inoltro della richiesta di Verifiche periodiche

- Il DDL che richiede le Verifiche periodiche a CERTIFICAZIONI, deve comunicare le seguenti informazioni:
- 1. generalità del DDL;
- 2. modalità di pagamento convenute;
- 3. identificazione dell'impianto del quale si richiede l'attività ispettiva:
 - a. indirizzo completo,
 - b. costruttore e numero di fabbricazione,
 - c. n. di matricola, se esistente,
- 4. descrizione dell'impianto;
- 5. la data dell'ultima verifica periodica documentata o, in caso di prima verifica periodica la data della dichiarazione di conformità redatta dall'installatore;
- 6. se possibile, copia della dichiarazione di conformità, del libretto di esercizio o di altro documento equivalente;
- 7. la ditta di manutenzione abilitata incaricata della manutenzione dell'impianto;
- 8. eventualmente, altre informazioni relative al DDL, con particolare attenzione a problematiche relative ai seguenti aspetti:
 - a. accesso nell'edificio,
 - b. sicurezza dei luoghi (D.Lgs. 81/08),
 - c. eventuali limitazioni all'accesso nell'edificio;
- 9. eventualmente, altre informazioni utili e/o pertinenti.



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 10 (15)

5.3.2 Valutazione della richiesta di Verifica

5.3.2.1 Quotazione delle ispezioni

Sulla base delle informazioni fornite, CERTIFICAZIONI quota il servizio per le verifiche periodiche e/o straordinarie sulla base del Listino, in vigore che tiene conto delle caratteristiche dell'impianto, delle difficoltà di accesso, logistiche e di operatività.

Il servizio, in particolare, comprende:

- l'esame della documentazione dell'impianto trasmessa dal DDL;
- le verifiche periodiche;
- le eventuali verifiche straordinarie;
- l'emissione e l'aggiornamento dei documenti relativi all'attività svolta.

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono sempre già incluse nel costo della Verifica.

Quando necessario e/o richiesto, sulla base delle quotazioni, CERTIFICAZIONI redige l'offerta economica, che viene trasmessa al DDL insieme al Contratto.

5.3.2.2 Accettazione dell'offerta

Il DDL sottoscrive per accettazione il contratto e lo ritrasmette a CERTIFICAZIONI.

5.3.2.3 Riesame del contratto

CERTIFICAZIONI provvede a verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni contenute nella domanda in modo da assicurare il possesso di tutte le competenze necessarie e le disponibilità di risorse necessarie a prestare il servizio richiesto. Eventualmente, CERTIFICAZIONI provvede a richiedere al DDL eventuali informazioni mancanti o chiarimenti.

Qualora la richiesta non possa essere accettata, CERTIFICAZIONI informerà il DDL richiedente specificando le relative motivazioni.

5.3.3 Sottoscrizione del contratto

Il contratto viene controfirmato da CERTIFICAZIONI e trasmesso al DDL.

5.3.4 Registrazione del contratto di Verifica periodica

Alla ricezione del contratto, CERTIFICAZIONI registra le informazioni relative al Datore di lavoro, all'identificazione dell'impianto ed all'oggetto della verifica, alla ditta incaricata della manutenzione ed, eventualmente, l'amministrazione dell'immobile.

I dati raccolti vengono inseriti nel database gestionale SG3 e per ogni matricola viene creato un piano di lavoro in cui sono indicate le Verifiche periodiche che dovranno essere effettuate fino al termine del contratto.

5.3.5 Registrazione del contratto di Verifica straordinaria

Le eventuali Verifiche straordinarie che si rendessero necessarie verranno pianificate solo se e quando richiesto dal DDL.

Alla ricezione del contratto o della comunicazione da parte del DDL, CERTIFICAZIONI pianifica la Verifica straordinaria.



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 11 (15)

5.4 Svolgimento delle Verifiche

5.4.1 Programmazione

Sulla base del piano creato per le Verifiche periodiche o a seguito di richiesta del DDL per le Verifiche straordinarie, CERTIFICAZIONI pianifica la programmazione delle Verifiche e la data del loro svolgimento indicata dal DDL e con l'ispettore incaricato di CERTIFICAZIONI.

Il cliente ha la facoltà, per gravi e validi motivi, di ricusare preventivamente l'ispettore incaricato della verifica.

CERTIFICAZIONI comunica (normalmente con un preavviso di almeno 7 giorni) al DDL la data della Verifica. In assenza di comunicazione in senso contrario, entro i 3 giorni successivi alla data della comunicazione, la Verifica si intende confermata (principio del silenzio/assenso).

La scelta dell'ispettore si intende accettata qualora non pervengano, entro 3 giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di verifica, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione.

5.4.2 Conduzione della verifica

La verifica ha sempre inizio con una breve riunione tra l'ispettore, il manutentore ed il DDL (se e quando presente).

La verifica è condotta al fine di confermare la rispondenza dell'impianto alle norme applicabili allo scopo di garantire il livello di sicurezza previsto dal DPR 462/01.

La verifica è svolta effettuando:

- Esame dei documenti relativi all'impianto resi disponibili sul luogo della verifica dal DDL. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto;
- L'esame a vista dei luoghi e degli impianti, il quale è preliminare alle prove strumentali ed ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche. Esso è eseguito secondo le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. L'attività deve essere condotta alla presenza del manutentore alla verifica;
- Prove e verifiche condotte sull'impianto con l'assistenza del manutentore.

L'ispettore riporta sul Verbale, le NC rilevate e sul Rapporto di Prova tutti i valori dei parametri misurati e dei controlli effettuati.

La verifica termina con una breve riunione tra l'ispettore, il manutentore ed il DDL (se e quando presente) durante la quale l'ispettore illustra le eventuali NC ed informa il DDL sullo stato dell'impianto.

Il verbale sarà trasmesso solo a seguito l'esito positivo del riesame da parte del Responsabile di Schema.

5.4.3 Riesame del verbale

Il Verbale redatto in fase di ispezione costituisce una versione provvisoria ancora priva di validità e pertanto non può essere consegnato al DDL.

Dopo la verifica o contestualmente ad essa l'ispettore trasmette il Verbale firmato alla Direzione Tecnica di CERTIFICAZIONI.

Il Responsabile Tecnico, o un suo incaricato, procede al riesame del verbale controllando la coerenza e la conformità di tutti i dati inseriti dall'ispettore. L'esito del riesame può essere:

• POSITIVO: in questo caso il Riesaminatore approva l'operato dell'Ispettore e quindi il Verbale che diventa definitivo;



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 12 (15)

• NEGATIVO: il Riesaminatore non approva l'operato dell'Ispettore e trasmette il Verbale all'Ispettore. L'Ispettore dopo aver soddisfatto le osservazioni del Riesaminatore, trasmette nuovamente il Verbale alla Direzione Tecnica per un successivo Riesame.

Il Riesaminatore è sempre una persona distinta dall'Ispettore.

Il verbale definitivo corredato dalle firme dell'ispettore e del Riesaminatore viene inviato al DDL.

5.4.4 Esito della verifica ispettiva e gestione dei rilievi

L'esito della Verifica può essere:

- a) POSITIVO quando non sono state riscontrate "Non Conformità";
- b) NEGATIVO quando sono state riscontrate "Non Conformità"; in questo caso l'esito verrà comunicato all'organo di vigilanza.

Le eventuali NC, di qualsiasi entità, emerse in verifica ispettiva dovranno essere eliminate prontamente dal DDL. L'esito positivo della Verifica non solleva il DDL delle proprie responsabilità in ordine al mantenimento in perfetto stato di funzionamento dell'impianto.

Le "NC" dovranno essere rimosse tutte per ottenere un successivo verbale con esito positivo. Le Non Conformità non rimosse entro la successiva verifica comporteranno l'esito negativo della medesima verifica.

I rilievi indicati come "Note" non sono NC e non necessitano di nessun trattamento da parte del DDL. Si tratta di informazioni fornite al DDL che si riferiscono solo alla verifica in cui sono menzionate e non sono quindi ripetute in nessun verbale successivo.

5.5 Informazioni contenute nel Verbale

Ogni verbale, corredato dal Rapporto di prova, contiene le seguenti informazioni:

- 1. Anagrafica di CERTIFICAZIONI,
- 2. Identificazione del decreto di autorizzazione
- 3. Data di emissione corrente,
- 4. Identificazione del verbale (numerico progressivo),
- 5. Indicazione del tipo di verifica (periodica o straordinaria) con i relativi estremi di legge,
- 6. Identificazione dell'impianto,
- 7. Identificazione del DDL,
- 8. Indicazione del tipo di impianto (BT, AT, rischio esplosione, LPS),
- 9. Legislazione di riferimento,
- 10. Indicazione della norma di riferimento (quando applicabile),
- 11. Elenco dei controlli effettuati, delle prove e delle misurazioni (utilizzando specifici Rapporto di Prova);
- 12. Controllo sulla rimozione delle eventuali NC del verbale precedente;
- 13. Elencazione delle eventuali NC e/o Osservazioni:
- 14. Esito della verifica;
- 15. identificazione dell'ispettore e firma digitale di sottoscrizione.
- 16. Identificazione del Responsabile del Riesame e sua firma digitale di approvazione.
- 17. Identificazione degli strumenti utilizzati nel corso della verifica;



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 13 (15)

5.6 Trasmissione del verbale

In caso di esito positivo il verbale viene inviato al DDL entro 12 giorni.

In caso di esito negativo il verbale il verbale viene inviato al DDL e ad un UPG (normalmente all'ASL/USL competente per territorio) entro 5 giorni.

Gli strumenti preferenziali per la corrispondenza, sono la posta elettronica e la PEC.

5.7 Facoltà del Datore di Lavoro

5.7.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee del servizio di manutenzione

Il DDL dello stabile, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto. Un verbale con esito negativo non pregiudica in nessun modo la successiva riattivazione dell'impianto (a seguito di una verifica straordinaria con esito positivo) ed il successivo ripristino del servizio di verifica periodica da parte di CERTIFICAZIONI.

5.7.1.2 Ricorsi e reclami

Il Ricorso è riservato al Cliente dell'attività ispettiva ed è un atto con il quale questi richiede a CERTIFICAZIONI di riconsiderare la decisione presa in merito ad un'attività di valutazione svolta.

Il Reclamo può essere presentato da una qualsiasi Parte Interessata ed è relativa ad un'insoddisfazione per un comportamento o un'attività svolta da CERTIFICAZIONI.

Nella sezione del sito <u>www.certificazioni.it/azienda/reclami-e-ricorsi/</u> è possibile accedere liberamente ed inviare direttamente ricorsi e/o reclami oppure, solo qualora non sia possibile, devono essere inviati, a cura e rischio del mittente, al recapito sottostante:

CERTIFICAZIONI S.R.L.

Via 1° Maggio 86/C 40026 Imola (BO)

posta elettronica: info@certificazioni.it

PEC: certificazioni@postecert.it

telefono: 0542/010488

Non sono accettati reclami e ricorsi anonimi o solo telefonici.

Il Cliente ha diritto di inviare un reclamo o un ricorso a CERTIFICAZIONI nelle modalità indicate nella Procedura PC086 "Gestione dei reclami e dei ricorsi" disponibile sul sopracitato sito o fornibile su richiesta.

Tutti i reclami o i ricorsi devono contenere le seguenti informazioni:

- 1. Identificazione del Reclamante/Ricorrente;
- 2. indirizzo a cui inviare le comunicazioni:
- 3. numero di telefono a cui essere contattati;
- 4. l'oggetto della propria istanza;
- 5. la descrizione di ciò che si ritiene lesivo;

Qualsiasi reclamo e/o ricorso non completo delle informazioni sopra specificate non sarà preso in considerazione.

Entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione verrà inviata al ricorrente o al reclamante una comunicazione contenente:



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 14 (15)

- conferma di aver ricevuto il reclamo o il ricorso;
- conferma del fatto che il reclamo o il ricorso si riferisce ad attività di valutazione per le quali CERTIFICAZIONI è responsabile oppure in caso contrario una dichiarazione in merito;
- conferma della fondatezza del reclamo o del ricorso o in caso contrario una dichiarazione in merito.

È previsto che, entro 60 giorni dalla ricezione, il reclamo o il ricorso sia risolto.

Le decisioni sui ricorsi, sui reclami e sul trattamento degli stessi sono prese, o riesaminate ed approvate, da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e senza conflitto d'interessi. L'assenza di conflitto di interesse impone che tale personale non possa aver fornito consulenza o essere stato impiegato dal cliente reclamante i ricorrente nei due anni precedenti l'inoltro dello stesso.

6 Uso del Marchio

CERTIFICAZIONI si riserva la facoltà di esporre il proprio marchio in un punto dell'impianto elettrico verificato (a mezzo di etichetta applicata sul quadro dell'impianto elettrico oppure in prossimità di questo) con l'indicazione "Impianto elettrico di messa a terra periodicamente verificato da CERTIFICAZIONI, organismo abilitato ai sensi del DPR 462/2001". Resta facoltà del Cliente l'inserimento del riferimento all'impianto verificato. Il riferimento deve essere riportato al di sotto del marchio di CERTIFICAZIONI ed in posizione centrata rispetto ad esso.

Per ottenere ulteriori informazioni relativamente all'uso del marchio, è opportuno leggere il Regolamento RG-09 di Accredia e riferirsi preferibilmente ai documenti originali EA, IAF e consultare il Regolamento PC089 "Regolamento per l'utilizzo del marchio" disponibile sul sito aziendale www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/

Non è consentito un uso differente del marchio di CERTIFICAZIONI e non è consentito l'uso del marchio di ACCREDIA.

Il marchio CERTIFICAZIONI, il logo ACCREDIA, sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte del Cliente, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.

7 Modifiche al presente Regolamento

In caso di aggiornamenti e modifiche al presente "Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 462/01" (PC326) CERTIFICAZIONI renderà sempre disponibile il nuovo documento nel sito aziendale, nella sezione relativa ai Regolamenti <u>www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/</u> ed invierà una comunicazione di avviso al Clienti. Resta inteso che il Regolamento a cui fare riferimento è il documento in vigore presente sul sito web di CERTIFICAZIONI.

Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma, il cliente deve accettare tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che i cambiamenti non siano favorevoli può disdire il contratto in essere dopo 5 giorni dall'arrivo della comunicazione.

8 Riservatezza

CERTIFICAZIONI è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione.

CERTIFICAZIONI assicura che tutte le informazioni acquisiti durante le proprie attività sono gestite con la massima riservatezza.



Regolamento CERTIFICAZIONI PC326rev06 CE - 15/02/2022 - Pagina 15 (15)

Ad eccezione delle informazioni che il DDL rende disponibili al pubblico o quanto concordato tra CERTIFICAZIONI ed il DDL (ad esempio: reclami, recupero del credito, ecc...), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e sono ritenute riservate.

Quando CERTIFICAZIONI è obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, informa il DDL o il singolo interessato, a meno che sia proibito per legge, in merito alle informazioni fornite.

CERTIFICAZIONI tratta le informazioni riguardanti il DDL ottenute da fonti diverse dal DDL stesso (per esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate.

CERTIFICAZIONI provvede a far sottoscrivere a tutto il personale ed ai collaboratori un impegno di riservatezza nel quale il personale si impegna a non divulgare le informazioni acquisite durante le attività svolte per CERTIFICAZIONI.

9 Documenti collegati

MV528	"Contratto per le verifiche periodiche e straordinarie (DPR 462/2001)"
PC229	"Manuale d'uso per l'ut ente per l'utilizzo della Procedura di compilazione dei verbali Verifiche secondo DPR 462/01"
PC230	"Procedura di compilazione verbali Verifiche secondo DPR 462/01"
MC231	"Verbale della verifica impianti di messa a terra"
MC510	"Verbale di impianto di terra completo per impianto di dimensioni ridotte"
PC086	"Gestione dei reclami e dei ricorsi"
MC201	"Registro Ispettori-ODD-Responsabili"
PC089	"Regolamento per l'utilizzo del marchio"
PC002	"Verifica di impianti di terra. Alimentazione fino a $1000~\mathrm{V}$ "
PC003	"Verifica di impianti di terra. Alimentazione oltre 1000 V"
PC004	"Verifica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche"
PC005	"Verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione"